Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **ROMA - Sabato, 24 agosto 1935 - ANNO XIII** — **Numero 197**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La "Gazzetta Ufficiale„ e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 4 febbraio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 aprile 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Calabrò Alessio fu Francesco.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 4 febbraio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 ottobre 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. D'Addabbo Filippo fu Francesco.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 27 dicembre 1934 - Anno XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 4 maggio 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Gilodi Rinaldo di Giacomo.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 4 giugno 1934-XII e 27 dicembre 1934-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 23 luglio 1922 e 5 aprile 1925, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Mirra Angelo fu Michelangelo.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 7 e 4 febbraio 1935-XIII, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 7 dicembre 1919, 28 ottobre 1921 e 27 settembre 1923, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Pestalozza Adolfo fu Massimo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 27 dicembre 1934 - Anno XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 14 giugno 1917 e 25 marzo 1920, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Rattazzi Urbano fu Annibale.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 18 febbraio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 31 ottobre 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Schiaffino Giovanni fu Giacomo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 13 dicembre 1934-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 2 luglio 1921 e 30 ottobre 1924, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Termini Sante fu Giuseppe.

(3069)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 giugno 1935-XIII, n. **1518.**

Approvazione della Convenzione (con protocollo di firma) per la repressione del falso nummario, stipulata a Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 20 aprile 1929-VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione (con Protocollo di firma) per la repressione del falso nummario, stipulata in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 20 aprile 1929.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti nell'art. 25 e seguenti della Convenzione di cui sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 34. — MANCINI.

Convention internationale pour la répression du faux monnayage.

(Liste des chefs d'Etats).

Désireux de rendre de plus en plus efficaces la prévention et la répression du faux monnayage, ont désigné pour leurs Plénipotentiaires:

(Liste des Plénipotentiaires).

lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

PREMIÈRE PARTIE.

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent les règles exposées dans la première partie de la présente Convention comme le moyen le plus efficace, dans les circonstances actuelles, de prévenir et de réprimer les infractions de fausse monnaie.

Article 2.

Dans la présente Convention, le mot « monnaie » s'entend de la monnaie-papier, y compris les billets de banque, et de la monnaie métallique, ayant cours en vertu d'une loi.

Article 3.

Doivent être punis comme infractions de droit commun:

1° Tous le faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat;

2° La mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie;

3° Les faits, dans le but de la mettre en circulation, d'introduire dans le pays ou de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, sachant qu'elle est fausse;

4° Les tentatives de ces infractions et les faits de participation intentionnelle;

5° Les faits frauduleux de fabriquer, de recevoir ou de se procurer des instruments ou d'autres objets destinés par leur nature à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies.

Article 4.

Chacun des faits prévus à l'article 3, s'ils sont commis dans des pays différents, doit être considéré comme une infraction distincte.

Article 5.

Il ne doit pas être établi, au point de vue des sanctions, de distinction entre les faits prévus à l'article 3, suivant qu'il s'agit d'une monnaie nationale ou d'une monnaie étrangère; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.

Article 6.

Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale, reconnaissent, dans les conditions établies par leurs législations respectives, comme génératrices d'une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de l'un des faits prévus à l'article 3.

Article 7.

Dans la mesure où la constitution de parties civiles est admise par la législation interne, les parties civiles étrangères, y compris éventuellement la Haute Partie contractante dont la monnaie a été falsifiée, doivent jouir de l'exercice de tous les droits reconnus aux régnicoles par les lois du pays où se juge l'affaire.

Article 8.

Dans les pays qui n'admettent pas le principe de l'extradition des natonaux, leurs ressortissants qui sont rentrés sur le territoire de leur pays, après s'être rendu coupables à l'étranger de faits prévu par l'article 3, doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur leur territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa nationalité postérieurement à l'accomplissement de l'infraction.

Cette disposition n'est pas applicable si, dans un cas semblable, l'extradition d'un étranger ne pouvait pas être accordée.

Article 9.

Les étrangers qui ont commis à l'étranger des faits prévus à l'article 3 et qui se trouvent sur le territoire d'un pays dont la législation interne admet, comme règle générale, le principe de la porsuite d'infractions commises à l'étranger, doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur le territoire de ce pays.

L'obligation de la poursuite est subordonnée à la condition que l'extradition ait été demandée et que le pays requis ne puisse livrer l'inculpé pour une raison sans rapport avec le fait.

Article 10.

Le faits prévus à l'article 3 sont de plein droit compris comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre les diverses Hautes Parties contractantes.

Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à une condition de réciprocité, reconnaissent, dès à présent, les faits prévus à l'article 3 comme cas d'extradition entre elles.

L'extradition sera accordée conformément au droit du pays requis.

Article 11.

Les fausses monnaies, ainsi que les instruments et les autres objets désignés à l'article 3, n. 5, doivent être saisis et confisqués. Ces monnaies, ces instruments et ces objets doivent, après confiscation, être remis, sur sa demande, soit au gouvernement, soit à la banque d'émission dont les monnaies sont en cause, à l'exception des pièces à conviction

dont la conservation dans les archives criminelles est imposée par la loi du pays où la poursuite a eu lieu, et des spécimens dont la transmission à l'office central dont il est question à l'article 12 paraîtrait utile. En tout cas, tous ces objets doivent être mis hors d'usage.

Article 12.

Dans chaque pays, les recherches en matière de faux monnayage doivent, dans le cadre de la législation nationale, être organisées par un office central.

Cet office central doit être en contact étroit:

a) Avec les organismes d'émission;

b) Avec les autorités de police à l'intérieur du pays;

c) Avec les offices centraux des autres pays.

Il doit centraliser, dans chaque pays, tous les renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux monnayage.

Article 13.

Les offices centraux des différents pays doivent correspondre directement entre eux.

Article 14.

Chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra faire remettre aux offices centraux des autres pays une collection des spécimens authentiques annulés des monnaies de son pays.

Il devra notifier, dans les mêmes limites, régulièrement, aux offices centraux étrangers, en leur donnant toutes informations nécessaires:

a) Les nouvelles émissions de monnaies effectuées dans son pays;

b) Le retrait et la prescription de monnaies.

Sauf pour les cas d'intérêt purement local, chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra notifier aux offices centraux étrangers:

1° Les découvertes de fausses monnaies. La notification de falsification des billets de banque ou d'Etat sera accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par l'organisme d'émission dont les billets auront été falsifiés; une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet sera communiqué. En cas d'urgence, un avis et une description sommaire émanant des autorités de police pourront être discrètement transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description technique dont il est question ci-dessus;

2° Les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, expulsions de faux monnayeurs, ainsi qu'éventuellement leurs déplacements et tous renseignements utiles, notamment les signalements, empreintes digitales et photographies de faux monnayeurs;

3° Les découvertes détaillées de fabrication, en indiquant si ces découvertes ont permis de saisir l'intégralité des faux mis en circulation.

Article 15.

Pour assurer, perfectionner et développer la collaboration directe internationale en matière de prévention et de répression du faux monnayage, les représentants des offices centraux des Hautes Parties contractantes doivent tenir, de temps en temps, des conférences, avec participation des représentants des banques d'émission et des autorités centrales intéressées. L'organisation et le contrôle d'un office central international de renseignements pourront faire l'objet d'une de ces conférences.

Article 16.

La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par l'article 3 doit être opérée:

a) De préférence par voie de communication directe entre les autorités judiciaires, le cas échéant, par l'intermédiaire des offices centraux;

b) Par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par l'envoi direct par l'autorité du pays requérant au ministre de la Justice du pays requis;

c) Par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis; cet agent enverra directement la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente ou à celle indiquée par le gouvernement du pays requis, et recevra directement de cette autorité les pièces constituant l'exécution de la commission rogatoire.

Dans le cas *a)* et *c)*, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité supérieure du pays requis.

A défaut d'entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requérante, sauf au pays requis à en demander une traduction faite dans sa langue et certifiée conforme par l'autorité requérante.

Chaque Haute Partie contractante fera connaître par une communication adressée à chacune des autres Hautes Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires de cette Haute Partie contractante.

Jusqu'au moment où une Haute Partie contractante fera une telle communication, sa procédure actuelle en fait de commissions rogatoires sera maintenue.

L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais autres que les frais d'expertises.

Rien dans le présent article ne pourra être interprété comme constituant de la part des Hautes Parties contractantes un engagement d'admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à leur loi.

Article 17.

La participation d'une Haute Partie contractante à la présente Convention ne doit pas être interprétée comme portant atteinte à son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international.

Article 18.

La présente Convention laisse intact le principe que les faits prévus à l'article 3 doivent, dans chaque pays, sans que jamais l'impunité leur soit assurée, être qualifiés, poursuivis et jugés conformément aux règles générales de sa législation interne.

SECONDE PARTIE.

Article 19.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que tous les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention seront, s'ils ne peuvent pas être réglés par des négociations directes, envoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale. Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l'une d'entre elles, n'étaient pas Parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente de Justice inter-

nationale, ce différend serait soumis, à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacune d'elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.

Article 20.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour; elle pourra, jusqu'au 31 décembre 1929, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre qui a été représenté à la Conférence qui a élaboré la présente Convention ou à qui le Conseil de la Société des Nations aura communiqué un exemplaire de ladite Convention.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'alinéa précédent.

Article 21.

A partir du 1er janvier 1930, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre visé à l'article 20 par qui cet accord n'aurait pas été signé.

Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés audit article.

Article 22.

Les pays qui sont disposés à ratifier la Convention conformément au second alinéa de l'article 20 ou à y adhérer en vertu de l'article 21, mais qui désirent être autorisés à apporter des réserves à l'application de la Convention, pourront informer de leur intention le Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera immédiatement ces réserves à toutes les Hautes Parties contractantes au nom desquelles un instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé, en leur demandant si elles ont des objections à présenter. Si, dans un délai de six mois, à dater de ladite communication, aucune Haute Partie contractante n'a soulevé d'objection, la participation à la Convention du pays faisant la réserve en question sera considérée comme acceptée par les autres Hautes Parties contractantes sous ladite réserve.

Article 23.

La ratification par une Haute Partie contractante ou son adhésion à la présente Convention implique que sa législation et son organisation administrative sont conformes aux règles posées dans la Convention.

Article 24.

Sauf déclaration contraire d'une Haute Partie contractante lors de la signature, lors de la ratification ou lors de l'adhésion, les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux colonies, territoires d'outre-mer, protectorats ou territoires sous suzeraineté ou mandat.

Cependant, les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'adhérer à la Convention, suivant les conditions des articles 21 et 23, pour leurs colonies, territoires d'outremer, protectorats ou territoires sous suzeraineté ou mandat. Elles se réservent également le droit de la dénoncer séparément suivant les conditions de l'article 27.

Article 25.

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de cinq Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification ou adhésion.

Article 26.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention, conformément à l'article 25, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 27.

La présente Convention pourra être dénoncée, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre, par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera tous les Membres de la Société et les Etats non membres visés à l'article 20. La dénonciation sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de la Société des Nations; elle ne sera opérante qu'au regard de la Haute Partie pour laquelle elle aura été effectuée.

Article 28.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations à la date de son entrée en vigueur.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations, et dont les copies certifiées conformes seront délivrées a tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés à l'article 20.

Albanie: Dr Stavro Stavri.

Allemagne: Dr Erich Kraske — Dr Wolfgang Mettgenberg — Vocke.

Autriche: Dr Bruno Schultz.

Belgique: Servais.

Grande Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations: John Fischer Williams — Leslie S. Brass.

Inde: ainsi qu' il est prévu à l'article 24 de la Convention, ma signature ne couvre pas les territoires de tout Prince ou Chef sous la suzeraineté de Sa Majesté: Vernon Dawson.

Chine: Lone Liang.

Colombie: A. J. Restrepo.

Cuba: G. de Blanck — M. R. Alvarez.

Danemark: William Borberg.

Ville Libre de Dantzig: F. Sokal — John Muhl.

France: Chalendar.

Grèce: Mégalos Caloyanni.

Hongrie: Paul de Hevesy.

Italia: Ugo Aloisi.

Japon: RAIZABURO HAYASHI — SHIGERU NAGAI.

Luxembourg: CH. G. VERMAIRE.

Monaco: R. ELLÈS.

Pays-Bas: A. A. VAN DER FELTZ — P. J. GERKE — K. H. BROEKHOFF.

Pologne: F. SOKAL — VLODZIMIERZ SOKALSKI.

Portugal: JOSÉ CAEIRO DA MATTA.

Roumanie: ANTONIADE — VESPASIEN V. PELLA — PASCAL TONCESCO.

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: Dr THOMAS GIVANOVITCH.

Union des Républiques Soviétistes Socialistes: G. LACHKEVITCH — NICOLAS LIUBIMOV.

Suisse: DELAQUIS.

Tchécoslovaquie: JAROSLAV KALLAB.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

PROTOCOLE

I. INTERPRÉTATIONS.

Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés déclarent accepter, en ce qui concerne les diverses dispositions de la Convention, les interprétations spécifiées ci-dessous.

Il est entendu:

1° Que la falsification de l'estampillage apposé sur un billet de banque et dont l'effet est de le rendre valable dans un pays déterminé, constitue une falsification de billet.

2° Que la Convention ne porte pas atteinte au droit des Hautes Parties contractantes de régler, dans leur législation interne, comme elles l'entendent, le régime des excuses ainsi que les droits de grâce et d'amnistie.

3° Que la règle faisant l'objet de l'article 4 de la Convention n'entraîne aucune modification aux règles internes qui établissent les peines en cas de concours d'infractions. Elle ne fait pas obstacle à ce que le même individu, étant à la fois le faussaire et l'émetteur, ne soit poursuivi que comme faussaire.

4° Que les Hautes Parties contractantes ne sont tenues d'exécuter les commissions rogatoires que dans la mesure prévue par leur législation nationale.

II. RÉSERVES.

Les Hautes Parties contractantes qui font les réserves exprimées ci-desosus y subordonnent leur acceptation de la Convention; leur participation, sous ces réserves, est acceptée par les autres Hautes Parties contractantes.

1° Le Gouvernement de l'*Inde* fait la réserve que l'article 9 ne s'applique pas à l'Inde où il n'entre pas dans les attributions du pouvoir législatif de consacrer la règle édictée par cet article.

2° En attendant l'issue des négociations concernant l'abolition de la juridiction consulaire dont jouissent encore les ressortissants de certaine Puissances, il n'est pas possible au Gouvernement *chinois* d'accepter l'article 10, qui contient l'engagement général pour un gouvernement d'accorder l'extradition d'un étranger accusé de faux monnayage par un Etat tiers.

3° Au sujet des dispositions de l'article 20, la délégation de l'*Union des Républiques soviétistes socialistes* réserve pour son Gouvernement la faculté d'adresser, s'il le désire, l'instrument de sa ratification à un autre Etat signataire, afin que celui-ci en communique copie au Secrétaire général de la Société des Nations pour notification à tous les Etats signataires ou adhérents.

III. DÉCLARATIONS.

Suisse.

Au moment de signer la Convention, le représentant de la Suisse a fait la déclaration suivante:

« Le Conseil fédéral suisse, ne pouvant assumer un engagement concernant les dispositions pénales de la Convention avant que soit résolue affermativament la question de l'introduction en Suisse d'un Code pénal unifié, fait observer que la ratification de la Convention ne pourra intervenir dans un temps déterminé.

« Toutefois, le Conseil fédéral suisse est disposé à exécuter, dans la mesure de son autorité, les dispositions administratives de la Convention dès que celle-ci entrera en vigueur, conformément à l'article 25».

Union des Républiques soviétistes socialistes.

Au moment de signer la Convention, le représentant de l'Union des Républiques soviétistes socialistes a fait la déclaration suivante:

« La délégation de l'Union des Républiques soviétistes socialistes, tout en acceptant les dispositions de l'article 19, déclare que le Gouvernement de l'Union ne se propose pas de recourir, en ce qui le concerne, à la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale.

« Quant à la disposition du même article, d'après laquelle les différends, qui ne pourraient pas être réglés par des négociations directes, seraient soumis à toute autre procédure arbitrale que celle de la Cour permanente de Justice internationale, la délégation de l'Union des Républiques soviétistes socialistes déclare expressément que l'acceptation de cette disposition ne devra pas être interprétée comme modifiant le point de vue du Gouvernement de l'Union sur la question générale de l'arbitrage en tant que moyen de solution de différends entre Etats ».

Le présent Protocole, en tant qu'il crée des engagements entre les Hautes Parties contractantes, aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.

En foi de quoi les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.

Fait à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Albanie: Dr STAVRO STAVRI.

Allemagne: Dr ERICH KRASKE — Dr WOLFGANG METTGENBERG — VOCKE.

Autriche: Dr BRUNO SCHULTZ.

Belgique: SERVAIS.

Grande Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations: JOHN FISCHER WILLIAMS — LESLIE S. BRASS.

Inde: VERNON DAWSON.

Chine: LONE LIANG.

Colombie: A. J. RESTREPO.

Cuba: G. DE BLANK — M. R. ALVAREZ.

Danemark: WILLIAM BORBERG.

Ville Libre de Dantzig: F. SOKAL — JOHN MUHL.

France: CHALENDAR.

Grèce: MÈGALOS CALOYANNI.

Hongrie: PAUL DE HEVESY.

Italie: UGO ALOISI.

Japon: RAIZABURO HAYASHI — SHIGERU NAGAI.

Luxembourg: CH. G. VERMAIRE.

Monaco: R. ELLÈS.

Pays-Bas: A. A. VAN DER FELTZ — P. J. GERKE — K. H. BROEKHOFF.

Pologne: F. SOKAL — VLODZIMIERZ SOKALSKI.

Portugal: JOSÉ CAEIRO DA MATTA.

Roumanie: ANTONIADE — VESPASIEN V. PELLA — PASCAL TONCESCO.

Royaume des Serbes, Croates et Slovenes: Dr THOMAS GIVANOVITCH.

Union des Républiques soviétistes socialistes: G. LACHKEVITCH — NICOLAS LIUBIMOW.

Suisse: DELAQUIS.

Tchécoslovaquie: JAROSLAV KALLAB.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia per l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Pistoia della estensione di ettari 900 circa, compresa nei seguenti confini:

Ponte nuovo — torrente Bure per Candeglia - Ponte di Santoro — sentiero fino a La Casetta, mulattiera fino a Dicciarello; strada campestre privata che da Dicciarello sbocca sulla strada carrozzabile, poi il sentiero che va fino a Casa Sodi sulla via Montalese; la via Montalese fino al Ponte Nuovo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pistoia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 giugno 1934, in una zona della provincia di Pistoia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutto il 30 settembre 1935.

La Commissione venatoria provinciale di Pistoia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: ROSSONI.

(3077)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto i precedenti decreti Ministeriali 27 luglio e 20 settembre 1934, concernenti taluni divieti di caccia nelle provincie di Ancona e di Rieti, ai sensi dell'art. 24 del ricordato testo unico;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rieti ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

In deroga a quanto è stato disposto con i suddetti decreti Ministeriali la caccia alla coturnice nella provincia di Rieti, per l'annata venatoria 1935-36, è permessa.

Tale caccia si apre il 1° ottobre 1935-XIII.

La Commissione venatoria provinciale di Rieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: ROSSONI.

(3076)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1935-XIII.
Disposizioni per l'applicazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1010, riguardante l'istituzione del Sabato Fascista.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decreta:

Art. 1.

La limitazione d'orario di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, per l'istituzione del Sabato Fascista, non si applica al personale addetto all'eserci-

zio delle comunicazioni terrestri e marittime dipendenti dal Ministero delle comunicazioni ed ai servizi accessori e tecnici intesi ad assicurare il funzionamento delle comunicazioni stesse, anche se esercitate in concessione od appalto.

Art. 2.

Gli organi direttivi centrali e periferici debbono trattenere in servizio, nel pomeriggio del sabato, soltanto il personale non contemplato nell'articolo precedente, che sia strettamente necessario per il funzionamento dei servizi.

Art. 3.

E' fatto obbligo ai capi degli uffici di portare a conoscenza del personale dipendente, con apposito ordine di servizio, che tutti coloro i quali nel pomeriggio di sabato sono liberi dal servizio in applicazione delle norme di cui al R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, dovranno mettersi a disposizione delle competenti Organizzazioni del Regime.

Roma, addì 12 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(3080)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1935-XIII.

Costituzione delle Giunte per prodotti presso la Sovraintendenza allo scambio delle valute e norme per il loro funzionamento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON I
MINISTRI PER LE FINANZE E PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Sovraintendenza allo scambio delle valute con l'incarico di coordinare i servizi relativi alle importazioni ed alle esportazioni;

Determina:

Art. 1.

Per provvedere alla ripartizione dei contingenti riguardanti le merci la cui importazione è subordinata alla concessione di apposita licenza da parte del Ministero delle finanze, sono costituite le seguenti Giunte per prodotti, che saranno presiedute dalle persone qui appresso, per ciascuna di esse, indicate:

1. Giunta per gli oli e grassi animali e vegetali e materie concianti: S. E. il prof. Nicola Parravano.
2. Giunta per i vegetali filamentosi escluso il cotone: dott. Vittorio Pirera.
3. Giunta per i minerali, metalli e rottami ferrosi: professor ing. Giulio Sirovich.
4. Giunta per minerali, metalli e rottami non ferrosi: on. senatore prof. Orso Mario Corbino.
5. Giunta per macchine e apparecchi: prof. ing. Ugo Bordoni.
6. Giunta per il carbone: ing. Bartolomeo Nobili.
7. Giunta per le pelli grezze: on. Oreste Bonomi.
8. Giunta per la gomma elastica grezza: on. senatore prof. Angelo Menozzi.
9. Giunta per la cellulosa per fabbricazione di carta e rayon: S. E. il prof. Francesco Giordani.
10. Giunta per prodotti vari: on. senatore prof. Arturo Marescalchi.

Art. 2.

Ogni Giunta è composta, oltre che dal presidente, nominato dal Capo del Governo, da membri, rappresentanti delle categorie interessate, nominati dal Ministro per le corporazioni in base alle designazioni da farsi dalle rispettive Associazioni sindacali di categoria d'intesa con le competenti Confederazioni, nel numero che sarà dal Ministro stesso indicato e che complessivamente non potrà essere superiore a otto.

Alle riunioni della Giunta potranno partecipare funzionari dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura all'uopo designati dai rispettivi Ministri.

La Giunta è assistita da un segretario scelto dal Sovraintendente allo scambio delle valute.

Art. 3.

Le Giunte hanno sede presso la Sovraintendenza allo scambio delle valute. Esse sono convocate dal Sovraintendente d'intesa con i rispettivi presidenti. Il presidente è personalmente responsabile della regolarità del funzionamento della Giunta da esso presieduta.

Art. 4.

Le Giunte hanno il còmpito di:

a) fare proposte circa la fissazione periodica del contingente di importazione delle merci di loro competenza occorrenti per l'approvvigionamento del Paese;

b) compilare il piano di ripartizione, tra le categorie interessate, dei contingenti stabiliti per l'importazione di ciascuna merce.

Qualora la Giunta non raggiunga l'unanimità nelle sue deliberazioni, queste spettano al presidente.

Il piano di ripartizione rimane depositato presso la Sovraintendenza per cinque giorni consecutivi alla data della deliberazione della Giunta, a disposizione dei presidenti delle Associazioni sindacali interessate, o di persone da essi designate, che possono prenderne visione e presentare entro lo stesso termine le loro osservazioni. Il Sovraintendente, dopo aver preso in esame le eventuali osservazioni ed avere apportato al piano di ripartizione le modificazioni ritenute necessarie, rende il piano stesso definitivo.

Art. 5.

Le quote di contingente assegnate dalla Giunta a ciascuna delle categorie interessate saranno ripartite con criteri discrezionali ed equitativi tra le Ditte appartenenti alla categoria, tenendo presenti le domande prodotte, a cura del presidente della Federazione o di persona da lui designata.

La deliberazione del presidente o della persona da lui designata è trasmessa al presidente della Confederazione competente.

Qualora il presidente della Confederazione confermi la ripartizione fatta, questa diventa definitiva. Qualora invece esso non ritenga di confermarla, la rimetterà con le sue osservazioni al Sovraintendente, che deciderà definitivamente, sentita la Giunta competente.

Art. 6.

In deroga al disposto degli articoli 4 e 5, per quanto riguarda l'importazione di macchine e apparecchi, la Giunta competente potrà pronunciarsi direttamente sulle singole domande di importazione presentate dalle Ditte o dagli Enti interessati.

Qualora la Giunta non raggiunga l'unanimità nelle sue deliberazioni circa le singole domande, spetta al presidente di deliberare. Qualora la deliberazione della Giunta o del suo presidente sia contraria alla domanda presentata, ne verrà data comunicazione all'interessato, che potrà presentare le sue osservazioni al Sovraintendente entro otto giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Trascorso tale termine, il Sovraintendente, prese in esame le eventuali osservazioni degli interessati, delibera con provvedimento definitivo.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento delle Giunte saranno a carico della Sovraintendenza allo scambio delle valute.

Le spese occorrenti per il servizio di cui all'art. 5, saranno sopportate, rispettivamente, dalle Federazioni e dalle Confederazioni competenti.

Art. 8.

Fino a quando le Giunte di cui all'art. 1 del presente decreto non siano regolarmente costituite, le funzioni alle medesime attribuite saranno esercitate dai Presidenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(3096)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 836 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Mair Antonio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Campo Tures e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Mair Antonio di Pietro e della fu Huber Maria, nato a Campo Tures il 7 agosto 1892, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Mair in « Massari ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Voppichler Tecla di Gaetano, ed ai figli Erna, Giuseppe, Ilda, Ervino, Maria, Antonio, Umberto e Gaetano.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1921)

N. 749 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Demetz Elisabetta;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Demetz Elisabetta del fu Benedetto e di Vinatzer Maria, nata a Santa Cristina il 26 novembre 1903, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1922)

N. 748 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Demetz Carolina;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Demetz Carolina del fu Benedetto e di Vinatzer Maria, nata a Santa Cristina il 28 ottobre 1900, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1923)

N. 1110.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Niedermaier Emma;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Fiè e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Niedermaier Emma di Tomaso e della Lintner Valburga, nata a Valdaora il 19 agosto 1908, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Niedermaier in « Bassomaso ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Emma.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1932)

N. 644 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Giuseppe Antonio;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Giuseppe Antonio fu Matteo e della Vocher Maria, nato a Selva il 20 aprile 1875, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Vinatzer Carolina fu Cristiano, ed ai figli Cristina, Matteo, Carolina, Cristiano ed Emilia.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1933)

N. 690 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Perathoner Anna in Delago;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Perathoner Anna in Delago fu Antonio e della Rifesser Marianna, nata a Santa Cristina il 20 gennaio 1912, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Perathoner-Delago in « Pierantoni ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1934)

N. 742.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Oberlechner Luigia;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chienes e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Oberlechner Luigia di Tomaso e della Steger Elisabetta, nata a S. Lorenzo il 9 marzo 1910 è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Oberlechner in « Dalmaso ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Alboino e Irma Elisabetta.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1942)

N. 790.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Hofer Luigi;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decrèto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Valle Aurina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Hofer Luigi di Sebastiano e della Notdurfter Maria, nato a Valle Aurina il 6 settembre 1907, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Hofer in « Masi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Bacher Caterina ed ai figli Luigi ed Engilberto.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1935)

N. 791.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Hofer Sebastiano;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Valle Aurina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Hofer Sebastiano di Sebastiano e della Notdurfter Maria, nato a Valle Aurina il 26 marzo 1899, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Hofer in « Masi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Parreiner Maria fu Giacomo, ed ai figli Giacomo, Sebastiano, Francesco, Barbara, Rosa, Anna, Luigi, Carlo, Agnese.

Il presente decretó, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1936)

N. 741 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Unterthiner Giovanni;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chienes e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Unterthiner Giovanni di Giovanni e della fu Bernardi Filomena, nato a Chiusa il 25 luglio 1899, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Unterthiner in « Tinelli ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Ploner Rosina fu Giuseppe ed ai figli Giovanni, Rosina, Luigia, Benito.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1943)

N. 706 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Demetz Marianna;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese nell'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Demetz Marianna fu Angelo e della Perathoner Elisabetta, nata a S. Cristina il 23 dicembre 1898, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1944)

N. 747 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Demetz Clemenza;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Demetz Clemenza del fu Benedetto e di Vinatzer Maria, nata a Santa Cristina il 7 gennaio 1902, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1924)

N. 701 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Perathoner Giov. Battista;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Perathoner Giov. Battista del fu Giovanni e di Insam Elisabetta, nato a Santa Cristina il 23 dicembre 1884, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Perathoner in « Paratoni ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Insam Caterina fu Domenico ed ai figli Domenico, Giuseppe, Anna Maria, Ferdinando, Caterina, Alfonso, Luigi, Elisabetta e Filomena.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1925)

N. 705 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Perathoner Elisabetta;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Perathoner Elisabetta di Angelo e di Demetz Marianna, nata a Selva il 15 settembre 1897, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Perathoner in « Paratoni ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1926)

N. 737 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Micaeler Francesco;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domandaa è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Nalles e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Micaeler Francesco fu Giovanni e di Oberhofer Elisabetta, nato a Naz Sciaves il 29 gennaio 1901, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Micaeler in « Micheli ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1927)

N. 996

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Pseier Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che

approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Pseier Giuseppe del fu Giovanni e di Zaneller Caterina, nato a Bressanone il 16 dicembre 1902, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Pseier in « Fedrigotti ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Fedrigotti Francesca di Vigilio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeirali anzidette.

Bolzano, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1928)

N. 707 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Vincenzo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Vincenzo di Giov. Battista e di Perathoner Marianna, nato a Santa Cristina il 10 settembre 1911, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1956)

N. 1008.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Augschöll Barbara;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Villandro e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Augschöll Barbara di Giuseppe e di Barbara Klammsteiner, nata a Villandro il 12 settembre 1906, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Augschöll in « Agusello ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Barbara.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 aprile 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1957)

N. 739 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Braun Antonio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Tesimo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Braun Antonio di Bartolo e di Pertner Agata, nato a Tesimo l'11 novembre 1886, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Braun in « Bruni ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Holzner Anna fu Severino ed al figlio Antonio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1958)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 20 agosto 1935-XIII, rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 luglio 1935, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero.

(3098)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 20 agosto 1935-XIII, rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno.

(3099)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 20 agosto 1935-XIII, rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto legge 27 giugno 1935, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

(3100)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 2 agosto 1935-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Ignace Mathieu Pasqualini, console di Francia a Livorno.

(3085)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa fra muratori edili fascisti di Ancona, illegalmente costituita, non avendo per due anni consecutivi compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3084)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca di accreditamento di notai.

Con decreti del Ministro per le finanze in data 10 agosto 1935-XIII ai notai Zaccone Rocco fu Cosimo e Zagari Guglielmo fu Pasquale, già accreditati presso l'Intendenza di finanza di Reggio Calabria per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, è stato revocato l'accreditamento.

(3101)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di interessi su rendita consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 18.

Mazzoli Emilio, domiciliato a Parma, Borgo Riccio n. 7, ha denunziato lo smarrimento di due tagliandi di ricevuta, per la rata semestrale al 1° luglio 1934, uno di L. 22,50 e l'altro di L. 420, già pertinenti ai due certificati consolidato 5 per cento nn. 8542 e 136190, al nome rispettivamente di « Mazzoli Giacomo ed Amelia di Emilio, minori sotto la patria potestà del padre domiciliato a Parma » e di « Mazzoli Giacomo di Emilio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Parma, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Maestri Ida fu Luigi ».

A termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento 23 maggio 1924 per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate regolari opposizioni, verrà proceduto al pagamento mediante quietanza del signor Mazzoli Emilio.

Roma, addì 17 agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3086)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178.

Media dei cambi e dei titoli

del 22 agosto 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,18
Inghilterra (Sterlina)	60,60
Francia (Franco)	80,55
Svizzera (Franco)	398,25
Argentina (Peso carta)	3,28
Belgio (Belga)	2,0525
Canadà (Dollaro)	12,15
Cecoslovacchia (Corona)	50,70
Danimarca (Corona)	2,71
Germania (Reichsmark)	4,9067
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2372
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167,25
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	70,175
Id. 3,50 % (1902)	67,875
Id. 3 % lordo	52,675
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	67,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83,30
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94,225
Id. id. 5 % id. 1941	94,425
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	84,375
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	84,375

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 . Mod. 168-T — Data: 19 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Mariello Vitaliano fu Luigi da Catanzaro — Cartelle Littorio, capitale L. 400, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 287 - Mod. 168-T — Data: 15 gennaio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banco di Napoli di Chicago — Intestazione: Achie F. Moccardini fu Pietro — Ammontare della rendita: Cartelle consolidato 5 per cento, capitale L. 1500, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 227 — Data: 15 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banco di Napoli di Chicago — Intestazione: Fred Ginie fu Martino Mastinelli — Cartelle consolidato 5 per cento, capitale L. 1500, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 — Data: 4 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Montagnese Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 199,50, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2979)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

A pag. 589 - 13ª intestazione - iscrizione n. 732700 dell'Elenco smarrimento certificati, riflettente Baudi di Selve Vittorio ecc. inserta in 1ª pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1935-XIII e successive 2ª e 3ª in quelle n. 83 del 9 aprile e n. 136 dell'11 giugno detto anno, sotto le parole certificato di nuda proprietà (seconda colonna) va aggiunto: *e di usufrutto.*

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 50 posti di volontario procuratore di seconda classe nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, con il quale fu indetto un concorso per esami a 50 posti di volontario procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione delle tasse sugli affari (gruppo *B*);

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1934-XIII, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice per il concorso anzidetto ed il successivo decreto Ministeriale 27 maggio 1935 con cui fu provveduto alla sostituzione di uno dei membri della Commissione stessa;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della detta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per il conferimento di 50 posti di volontario procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle Tasse sugli affari (gruppo *B*), indetto con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Matacchieri Michele di Francesco	8.333	8,200	16,533
2	Piva Alberto di Arturo . . .	7,933	8,500	16,433
3	Grella Giacomo fu Alberto, orfano di guerra	7,466	8,900	16,366
4	Ferreri Giuseppe fu Leonardo.	8,216	8,000	16,216
5	Di Maio Tobia di Mariano . .	7,050	9,000	16,050
6	Severini Loris di Ersilio . .	7,616	8,100	15,716
7	Bonadonna Gaetano di Francesco Paolo	7,683	8,000	15,683
8	Catalano Giuseppe Umberto fu Michele	7,133	8,500	15,633
9	De Silva Alfonso di Gaetano .	7,033	8,500	15,533
10	Coria Guglielmo di Francesco.	7,466	8,000	15,466
11	Dobrowolny Paolo di Stefano .	8,000	7,400	15,400
12	Pilone Attilio di Vincenzo . .	7,933	7,450	15,383
13	Cresti Elio di Arnaldo	7,500	7,850	15,350
14	Leoni Cherubino di Evaristo .	7,666	7,650	15,316
15	Funaro Alfredo di Prospero .	7,850	7,450	15,300
16	Capaldo Edoardo di Mario .	7,066	8,200	15,266
17	Cascino Silvio di Salvatore. .	7,766	7,450	15,216
18	Pastore Lorenzo di Paolo . . .	7,433	7,750	15,183
19	Massimino Francesco di Enrico	7,566	7,600	15,166
20	Olivetti Luigi di Domizio . .	7,850	7,300	15,150
21	Oronzo Aldo di Gaetano . . .	7,716	7,400	15,116
22	Ferro Guglielmo di Paolo . .	7,000	8,100	15,100
23	Puma Attilio di Leopoldo . . .	7,300	7,750	15,050
24	Casaburo Sossio di Gennaro .	8,500	6,500	15,000
25	Annunziata Eduardo di Aniello	7,483	7,500	14,983
26	Piccione Giovanni di Vito . .	7,316	7,650	14,966
27	Pelaez Emanuele di Giuseppe .	7,266	7,650	14,916
28	Baiada Luigi di Giacomo . .	7,000	7,900	14,900
29	Benedetti Pietro di Vittorio . .	7,200	7,650	14,850
30	Trotta Girolamo di Diodato .	7,750	7,050	14,800
31	Corbi Domenico fu Ferdinando	7,200	7,550	14,750
32	Cuppini Eleuterio di Leandro .	7,183	7,550	14,733
33	Lanna Ubaldo di Mattia . . .	7,166	7,550	14,716
34	Porzio Lucilio di Francesco . .	7,650	7,050	14,700
35	Amore Giovanni di Antonino .	7,116	7,550	14,666
36	Baldelli Eugenio di Mario . .	7,383	7,250	14,633
37	De Melio Achille di Gennaro .	7,466	7,150	14,616
38	Bartoli Antonio di Mauro Leonardo	7,666	6,900	14,566
39	Rossi Giorgio di Cesare . . .	7,550	7,000	14,550
40	Daniele Corrado di Antonio .	7,533	7,000	14,533
41	Davidde Costantino di Adolfo, figlio di invalido di guerra	7,566	6,850	14,416
42	Cucco Vincenzo di Beniamino.	7,050	7,300	14,350
43	Mazzola Dario di Ettore . . .	7,916	6,400	14,316
44	Stancanelli Calogero fu Ignazio, orfano di guerra	7,100	7,150	14,250
45	Ciardiello Ugo di Nicola . . .	7,000	7,200	14,200
46	Dolci Bruno di Francesco . . .	7,200	6,950	14,150
47	Favara Sebastiano di Giuseppe	7,633	6,500	14,133
48	Cappellini Oscar di Alfredo .	7,166	6,900	14,066
49	Muti Leopoldo di Adolfo . . .	7,200	6,850	14,050
50	Ruggeri Guido di Gaetano . .	7,050	6,950	14,000
51	Galassi Renato di Giuseppe . .	7,433	6,500	13,933
52	Torrente Osvaldo di Antonio .	7,400	6,500	13,900
53	Cuozzo Giovanni di Giuseppe, figlio di invalido di guerra	7,383	6,500	13,883
54	Santarelli Giuseppe di Ruggero	7,066	6,800	13,866
55	Papali Antonino di Giovannino	7,233	6,600	13,833
56	Panessa Giovanni di Domenico	7,200	6,600	13,800
57	Vaccaro Alfonso di Pasquale .	7,050	6,700	13,750
58	Cenni Bruno di Antonio . . .	7,266	6,450	13,716
59	Recchioni Pietro di Igino . .	7,466	6,200	13,666
60	Lombardo Antonino di Domenico	7,366	6,250	13,616
61	Zecchino Mario fu Gerardo . .	7,466	6,050	13,516
62	Bernabò Franc. Mass. Carlo di Carmelo	7,400	6,100	13,500
63	Barbata Nicolò di Bernardo . .	7,066	6,400	13,466
64	Raggi Paolo fu Giovanni . .	7,000	6,400	13,400
65	Martinez Gabriele di Alberto .	7,183	6,150	13,333

N. d'ord.	Cognome e Nome	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
66	Poli Lamberto di Pasquale Orazio	7, 200	6, 100	13, 300
67	De Martiis Mauro di Sebastiano	7, 000	6, 250	13, 250
68	Fisicaro Carmelo di Giuseppe	7, 100	6, 100	13, 200
69	De Feo Vincenzo di Adolfo . .	7, 000	6, 150	13, 150
70	D'Aloja Vincenzo di Ernesto .	7, 016	6, 100	13, 116
71	Turco Domenico di Emanuele	7, 000	6, 100	13, 100
72	Coratelli Bruno fu Cristoforo	7, 083	6, 000	13, 083
73	Bottari Giuseppe di Letterio .	7, 000	6, 000	13, 000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso anzidetto, nell'ordine appresso indicato:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Matacchieri Michele di Francesco	8, 333	8, 200	16, 533
2	Piva Alberto di Arturo . . .	7, 933	8, 500	16, 433
3	Grella Giacomo fu Alberto, orfano di guerra	7, 466	8, 900	16, 366
4	Ferreri Giuseppe fu Leonardo.	8, 216	8, 000	16, 216
5	Di Maio Tobia di Mariano . .	7, 050	9, 000	16, 050
6	Severini Loris di Ersilio . .	7, 616	8, 100	15, 716
7	Bonadonna Gaetano di Francesco Paolo	7, 683	8, 000	15, 683
8	Catalano Giuseppe Umberto fu Michele	7, 133	8, 500	15, 633
9	De Silva Alfonso di Gaetano .	7, 033	8, 500	15, 533
10	Coria Guglielmo di Francesco.	7, 466	8, 000	15, 466
11	Dobrowolny Paolo di Stefano .	8, 000	7, 400	15, 400
12	Pilone Attilio di Vincenzo . .	7, 933	7, 450	15, 383
13	Cresti Elio di Arnaldo	7, 500	7, 850	15, 350
14	Leoni Cherubino di Evaristo .	7, 666	7, 650	15, 316
15	Funaro Alfredo di Prospero .	7, 850	7, 450	15, 300
16	Capaldo Edoardo di Mario .	7, 066	8, 200	15, 266
17	Cascino Silvio di Salvatore. .	7, 666	7, 450	15, 216
18	Pastore Lorenzo di Paolo . . .	7, 433	7, 750	15, 183
19	Massimino Francesco di Enrico	7, 566	7, 600	15, 166
20	Olivetti Luigi di Domizio . .	7, 850	7, 300	15, 150
21	Oronzo Aldo di Gaetano . . .	7, 716	7, 400	15, 116
22	Ferro Guglielmo di Paolo . .	7, 000	8, 100	15, 100
23	Puma Attilio di Leopoldo . . .	7, 300	7, 750	15, 050
24	Casaburo Sossio di Gennaro .	8, 500	6, 500	15, 000
25	Annunziata Eduardo di Aniello	7, 483	7, 500	14, 983
26	Piccione Giovanni di Vito . .	7, 316	7, 650	14, 966
27	Pelaez Emanuele di Giuseppe .	7, 266	7, 650	14, 916
28	Baiada Luigi di Giacomo . .	7, 000	7, 900	14, 900
29	Benedetti Pietro di Vittorio . .	7, 200	7, 650	14, 850
30	Trotta Girolamo di Diodato .	7, 750	7, 050	14, 800
31	Corbi Domenico fu Ferdinando	7, 200	7, 550	14, 750
32	Cuppini Eleuterio di Leandro .	7, 183	7, 550	14, 733
33	Lanna Ubaldo di Mattia . . .	7, 166	7, 550	14, 716
34	Porzio Lucilio di Francesco . .	7, 650	7, 050	14, 700
35	Amore Giovanni di Antonino.	7, 116	7, 550	14, 666
36	Baldelli Eugenio di Mario . .	7, 383	7, 250	14, 633
37	De Melio Achille di Gennaro .	7, 466	7, 150	14, 616
38	Bartoli Antonio di Mauro Leonardo	7, 666	6, 900	14, 566
39	Rossi Giorgio di Cesare . . .	7, 550	7, 000	14, 550
40	Danieli Corrado di Antonio .	7, 533	7, 000	14, 533
41	Davidde Costantino di Adolfo, figlio di invalido di guerra	7, 566	6, 850	14, 416
42	Cucco Vincenzo di Beniamino.	7, 050	7, 300	14, 350
43	Mazzola Dario di Ettore . . .	7, 916	6, 400	14, 316
44	Stancanelli Calogero fu Ignazio, orfano di guerra	7, 100	7, 150	14, 250
45	Ciardiello Ugo di Nicola . . .	7, 000	7, 200	14, 200
46	Dolci Bruno di Francesco . . .	7, 200	6, 950	14, 150
47	Favara Sebastiano di Giuseppe	7, 633	6, 500	14, 133
48	Cappellini Oscar di Alfredo .	7, 166	6, 900	14, 066
49	Muti Leopoldo di Adolfo . . .	7, 200	6, 850	14, 050
50	Ruggeri Guido di Gaetano . .	7, 050	6, 950	14, 000

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso anzidetto nell'ordine appresso indicato:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Galassi Renato di Giuseppe .	7, 433	6, 500	13, 933
2	Torrente Osvaldo di Antonio .	7, 400	6, 500	13, 900
3	Cuozzo Giovanni di Giuseppe, figlio di invalido di guerra	7, 383	6, 500	13, 883
4	Santarelli Giuseppe di Ruggero	7, 066	6, 800	13, 866
5	Papali Antonino di Giovannino	7, 233	6, 600	13, 833
6	Panessa Giovanni di Domenico	7, 200	6, 600	13, 800
7	Vaccaro Alfonso di Pasquale .	7, 050	6, 700	13, 750
8	Cenni Bruno di Antonio . . .	7, 266	6, 450	13, 716
9	Recchioni Pietro di Igino . .	7, 466	6, 200	13, 666
10	Lombardo Antonino di Domenico	7, 366	6, 250	13, 616
11	Zecchino Mario fu Gerardo . .	7, 466	6, 050	13, 516
12	Bernabò Franc. Mass. Carlo di Carmelo	7, 400	6, 100	13, 500
13	Barbata Nicolò di Bernardo . .	7, 066	6, 400	13, 466
14	Raggi Paolo fu Giovanni . .	7, 000	6, 400	13, 400
15	Martinez Gabriele di Alberto .	7, 183	6, 150	13, 333
16	Poli Lamberto di Pasquale Orazio	7, 200	6, 100	13, 300
17	De Martiis Mauro di Sebastiano	7, 000	6, 250	13, 250
18	Fisicaro Carmelo di Giuseppe	7, 100	6, 100	13, 200
19	De Feo Vincenzo di Adolfo .	7, 000	6, 150	13, 150
20	D'Aloja Vincenzo di Ernesto .	7, 016	6, 100	13, 116
21	Turco Domenico di Emanuele	7, 000	6, 100	13, 100
22	Coratelli Bruno fu Cristoforo	7, 083	6, 000	13, 083
23	Bottari Giuseppe di Letterio .	7, 000	6, 000	13, 000

Art. 4.

Ai seguenti candidati, ammessi alla prova orale del suddetto concorso per aver riportato nelle prove scritte la votazione in media indicata a fianco di ciascuno, i quali hanno comprovato di non aver potuto sostenere tale prova orale perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, è fatto salvo il diritto di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019:

1. Scollo Sebastiano di Biagio 7,333
2. Vaccarezza Nino di Bartolomeo 7,083
3. Natalucci Giovanni di Silvio 7,066

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(3070)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.